



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA di CATANZARO

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 101 del 20/04/2015

OGGETTO :

Manutenzione del Territorio

SETTORE MANUTENZIONI OPERE STRADALI ED INFRASTRUTTURALI

IL DIRIGENTE

Premesso che negli ultimi anni avvengono frequentemente piogge di breve durata, ma di notevole violenza ed intensità, che provocano dilavamento ed erosione dei terreni con conseguente invasione delle carreggiate stradali con fango e detriti, smottamenti e/o cedimento delle scarpate, provocando grave pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Accertato che i fenomeni sopra citati, in occasione di piogge intense sono notevolmente amplificati dalle seguenti cause:

- a) occlusione, mancata e/o inefficiente manutenzione o regimazione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, che risultano invasi da rovi, canne, erbe infestanti, piante di alto fusto, con grave pregiudizio al libero deflusso delle acque;
- b) da lavori di aratura, che si estendono sino ai margini delle strade e dei corsi d'acqua con grave danno alle corrispondenti scarpate;
- c) da sistemazioni di terreno ad uso agricolo che modificano le naturali pendenze dei terreni, anche di quelli posti sottoscarpa rispetto alle sedi stradali;
- d) all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota, delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati;
- e) alla presenza di manufatti solitamente ad uso irriguo (quali soglie di fondo o manufatti di sostegno) che limitano il libero deflusso a valle delle maggiori portate;

Ritenuto che bisogna garantire il regolare deflusso delle acque superficiali in caso di abbondanti piogge su tutto il territorio comunale;

Ravvistata la necessità di mantenere e/o ripristinare l'efficienza idraulica di tutte le immissioni di acque meteoriche nella rete idraulica (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, tubazioni, ecc.) prospicienti anche su strade comunali, al fine di mantenere in sicurezza la viabilità di uso pubblico;

Visti:

- il Codice Civile, in particolare gli artt. 868 e 897, gli artt. 913 al 921, gli artt. dal 1042 al 1046, l'art. 1090 e gli artt. dal 1094 al 1099;
- il Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 (Nuovo codice della strada) con particolare rilievo gli artt. 15,16,17,29,31,32,33 ed il D.P.R. n° 495 del 16.12.92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) con particolare rilievo agli artt. 25,27,28,70,71 e loro modifiche ed integrazioni;
- il Regio Decreto n° 523 del 25.09.1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) con particolare rilievo all'art. 9, l'art. 10, gli artt. Dal 93 al 97;
- la Legge n° 689 del 24.11.1981 (Modifiche al Sistema Penale-Sanzioni Amministrative);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 450 del 27/06/2008;

- P.A.I. Piano Strategico di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 – D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Sindacale n° 236 del 12/08/2009.

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili (terreni, fabbricati con relative pertinenze, ecc.) confinanti e/o non confinanti con i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e con le strade pubbliche dell'intero territorio comunale, di provvedere all'esecuzione dei seguenti interventi:

- 1. TUTELA DEI CORSI D'ACQUA;**
- 2. REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SGRONDO DEI CAMPI;**
- 3. TUTELA DELLE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE.**

limitatamente al tratto o alle opere corrispondenti agli immobili stessi:

Gli interventi di cui sopra dovranno essere:

- realizzati con la massima tempestività e comunque entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.
- ripetuti costantemente con ciclicità tale da evitare il verificarsi di eventi che possano provocare danni a persone ed a cose.

Per le categorie di interventi sopra indicati, in particolare dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

1. Al fine di garantire la tutela dei corsi d'acqua i proprietari dovranno eseguire:
 - a) l'escavazione, la profilatura, la risagomatura, lo spurgo e la pulizia di tutti i fossi privati presenti nel territorio comunale, ed in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nei fossi e/o canali principali;
 - b) l'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
 - c) il ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti i passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto.
2. La pulizia dovrà essere eseguita liberando gli alvei e le scarpate dai rovi, dalle canne, dalle erbe infestanti, dalle piante di alto fusto, e da ogni altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato entro l'alveo, in modo da garantire il libero deflusso delle acque, anche in occasione di piogge copiose e prolungate;
3. La pulizia, inoltre, dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle piante;
4. E' vietato lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei torrenti, rivi, canali, scolatori pubblici;
5. E' vietato deviare il corso naturale delle acque modificando il tracciato dei fossi esistenti.

REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SGRONDO DEI CAMPI

1. Lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane sui campi agricoli, su pertinenze di fabbricati ecc, dovrà essere disciplinato in modo da evitare, anche in caso di piogge copiose e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle strade pubbliche, di cedimento delle scarpate e dei corsi d'acqua di cui al precedente punto, al fine di evitare gravi danni e disagi alla popolazione, o grave pregiudizio della sicurezza e pubblica incolumità, in ottemperanza alla disciplina dettata dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia anche non espressamente richiamata nella presente ordinanza;
2. Dovranno essere eseguiti lavori e pratiche agricole, quali solchi trasversali sugli appezzamenti di terreno in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti purchè idonei al maggior carico, ovvero verso corsi d'acqua naturali, tombini o sottopassi

predisposti a tale servizio ecc.;

3. I lavori e le pratiche agricole di cui al punto precedente dovranno essere adeguate alla conformazione, al tipo e all'uso di ogni singolo terreno e dovranno essere sempre tenute in buono stato di efficienza nel rispetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 450 del 27/8/2008 ad oggetto: Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e del P.A.I. Piano Strategico di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 – D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
4. In particolare, come disposto dall'art. 9, (lavorazione del terreno in zone acclivi) della precitata deliberazione di G.R., che al comma 2 dispone i terreni in tali zone: debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923 e per assicurare la regimentazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo secondo la buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.M. Del 19 aprile 1999 – G.U. n. 102 del 4.5.1999 S.O. N° 86)“

TUTELA DELLE STRADE PUBBLICHE

1. I proprietari dovranno:

- a) garantire la pulizia e manutenzione delle scarpate, poste sia a valle che a monte della strada, al fine di evitare smottamenti, cedimenti, o altri danni al corpo stradale, nonché di prevenire la caduta di massi o detriti in genere;
- b) provvedere all'esecuzione, ove occorra, delle opere di mantenimento;
- c) effettuare la continua pulizia delle carreggiate e marciapiedi delle strade aperte al pubblico transito dai rami, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata;
- d) conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- e) effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale.

2. E' vietato di eseguire lavori di aratura, qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, nei seguenti limiti:

- a) nel caso di strade pubbliche con scarpate laterali coltivabili, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale;
- b) nel caso di strade pubbliche con scarpate laterali non coltivabili per una distanza orizzontale di almeno due metri sia dal ciglio superiore della scarpata a monte che dal ciglio inferiore della scarpata a valle;
- c) nel caso di strade pubbliche pianeggianti con i terreni laterali, per una distanza di mezzo metro dal confine di proprietà della strada e comunque per una distanza di almeno un metro dal ciglio esterno dalla banchina laterale.

3. E' fatta salva ogni disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile e dal Codice della strada e dalla normativa vigente in materia, anche non espressamente richiamata nella presente ordinanza. In particolare le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste agli artt. 16 e 17 dello stesso Codice della Strada.

4. Coloro che hanno diritto a convogliare le acque nei fossi laterali alle strade o nei tombini di attraversamento sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e della funzionalità delle opere. Coloro che hanno diritto ad attraversare le strade pubbliche con corsi o condotte d'acqua sono tenuti a mantenere le opere necessarie.

5. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale, hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie per impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale.

6. E' vietato:

- a) eseguire interventi che possano causare gli eventi dannosi descritti nella premessa;
- b) impedire il libero deflusso delle acque che dalla sede stradale scaricano sui terreni sottostanti, o nei fossi laterali, o nelle opere di raccolta e di scarico predisposte;
- c) apportare o spargere fango e/o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti dagli accessi, dalle diramazioni, dai campi, ecc. e comunque imbrattare la strada e sue pertinenze;

- d) scaricare nei fossi e nelle cunette, materiale o cose di qualsiasi genere;
- e) incanalare nei fossi e nelle cunette senza specifica autorizzazione acque e/o liquame di qualsiasi natura;
- f) aprire canali, fossi, escavazioni, fuori dai centri abitati, per una distanza minima di metri 3,00 dal confine stradale.

AVVERTE

1. Che è assolutamente vietato:
 - a) procedere alla pulizia dei terreni attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti se non nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n° 236 del 12/08/2009 e della specifica normativa di settore;
 - b) rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua.
2. Che il materiale proveniente dalla pulitura degli fossi e/o scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione.
3. Che i trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Nuovo codice della strada e dalla presente ordinanza, fatta salva inoltre l'applicazione di ogni altra sanzione penale prevista dalla vigente normativa, nonché il risarcimento dei danni arrecati, il ripristino dei luoghi, e quanto altro sarà riscontrato a proprio carico.
4. In particolare, per le trasgressioni comprese nel Nuovo Codice della strada, saranno applicate le corrispondenti sanzioni previste.
5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie non previste nel codice della strada si stabilisce quanto segue:
 - a) per le trasgressioni delle presenti disposizioni che causano: ostruzione, anche parziale difossi, canali, torrenti, ecc - cedimento di scarpate laterali alle strade pubbliche o ai corsi d'acqua, canali, fossi, ecc - invasione della sede stradale e della banchina laterale, con acqua, fango, terra, ghiaia, e qualsiasi altro materiale estraneo alla sede stessa tracimazione delle acque dall'alveo dei torrenti, canali, fossi, ecc; altri eventi di importanza simile - sarà applicata la sanzione fissa di €500,00;
 - b) per la trasgressione del divieto di lavori di aratura entro le distanze suddette dai margini stradali o dai margini dei fossi, canali, fiumi ecc., e di altre disposizioni di importanza simile, sarà applicata la sanzione fissa di €250,00;
 - c) per ogni altra trasgressione non compresa nei casi suddetti, sarà applicata la sanzione fissa di €250,00.
6. Che saranno declinati ai trasgressori tutti i danni a cose o persone che possano verificarsi a causa della mancata applicazione della presente ordinanza.
7. Che qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica, ovvero in caso di ostinata inadempienza anche a seguito di diffida, si procederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio anche senza preavviso, tenuto conto dell'informativa della presente ordinanza, e saranno addebitate a carico dell'inadempiente le spese sostenute, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori e penali del caso.
8. Che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

DISPONE

- che il Comando della Polizia Locale, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed il Consorzio di Bonifica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente, mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e trasmessa alle Associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti sul territorio comunale.

che la presente ordinanza venga anche trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla Polizia di Stato di Lamezia Terme;
- al Comando Compagnia Carabinieri Lamezia Terme
- Alla Comando Guardia di Finanza di Lamezia Terme;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Lamezia Terme;
- Al Comando di Polizia Provinciale di Catanzaro
- Al Consorzio di Bonifica;

INFORMA

- che l'Amministrazione competente è il Comune di Lamezia Terme;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

IL RESPONSABILE

PULELLA MANUEL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.